

ALLEGATO VENTIQUATTRO

TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL

A decorrere dal 1° ottobre 2004, è introdotta una prestazione collaterale della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del ccnl.

Le parti si riservano di definire le modalità operative di tale disposizione entro il 30 luglio 2004.

Addì 10 novembre 2004, in Roma

t r a

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

- visto quanto disposto dall'allegato 24 al verbale di accordo del 20 maggio 2004;
- considerato che la nuova prestazione per i periodi di carenza Inail è posta a carico delle Casse Edili;
- ritenendo opportuno, peraltro, assimilare le procedure per il riconoscimento della prestazione a quelle per i periodi di infortunio e malattia professionale già in essere

si concorda quanto segue.

1. Il settimo comma dell'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro è modificato come segue.

"Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
- b) dal 91° giorno in poi 0,0574".

2. Il penultimo comma dell'art. 28 del ccnl è modificato come segue

"Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%). "

3. In conseguenza di quanto sopra, ai fini del rimborso o conguaglio da parte della Cassa Edile all'impresa, il terzo comma dell'allegato L) al ccnl è modificato come segue:

"Malattia

OMISSIS



Infortunio e malattia professionale

- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234;
- b) dal 91° giorno in poi: 0,045".

4. Le modifiche sopra indicate entrano in vigore dal 1° novembre 2004.


5. Il presente accordo sostituisce le eventuali prestazioni delle Casse Edili erogate allo stesso titolo a livello locale.

Letto, confermato e sottoscritto.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



FeNEAL-UIL



FILCA-CISL



FILCA-CGIL

